



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"**

 **VIA GRAN SASSO, 16 - 87064 CORIGLIANO ROSSANO (CS)**

C.F. 87003040786 - C.M. CSIC8AQ00B

 **0983512197**



www.icamarellirossano.edu.it



esic8aq00b@istruzione.it

esic8aq00b@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALESSANDRO AMARELLI"-ROSSANO
Prot. 0006362 del 02/09/2026
VII (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB**

CIRCOLARE N.2 - ANNO SCOLASTICO 2026 /2027-

OGGETTO : Concessione benefici e programmazione permessi legge 104/92 - Anno scolastico 2026/2027.

Alla luce delle disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive per la fruizione dei permessi L.104/92.

Premesso che il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992: L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione

a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti: ● alle persone disabili in situazione di gravità; ● ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità; ● al coniuge della persona disabile in situazione di gravità; ● ai parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità. Possono usufruire dei permessi lavorativi ai fini della tutela prevista dalla legge 104 anche parenti o affini di terzo grado se il genitore o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Questi quindi i soggetti che potranno usufruire alternativamente dei permessi.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al comma 7 chiarisce: “ ***Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.***”

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell'01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza dei disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che: “ ***Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione.***”

Sullo stesso tema è intervenuto pure il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n.31/2010 e n. 1/2012, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33 L.104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

Alla luce di quanto sopra, i permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 devono essere fruiti dal dipendente:

- **in giornate non ricorrenti**;
- comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione.
- **Non per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all'igiene, aiuto all'alimentazione, supporto personale, ma solamente per necessità di tipo sanitario (Circolare INPS del 1 marzo 2011))**

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa che il dipendente produrrà presso l'Ufficio di segreteria tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei permessi di cui sopra e solo dopo l'emanazione del Decreto del Dirigente scolastico attestante i benefici ne potrà beneficiare, previa presentazione del cronoprogramma secondo le modalità di cui di seguito.

Ai sensi della normativa vigente , coloro che fruiranno dei permessi in parola , considerata la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all'istruzione, al fine di assicurare l'organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell'attività, sono tenuti a produrre una pianificazione mensile da presentare entro **il 27 del mese precedente**, utilizzando il modello in uso, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore, **con dichiarazione scritta**, ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre alla segreteria ogni qualvolta richieda un giorno di permesso.

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali , si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore , **il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza**.

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione , redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta i sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 , impegna in misura inoppugnabile che, **in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato per giusta causa e l'applicazione del codice penale**.

Chi , durante la giornata di permesso retribuito o congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni diverse e/o ulteriori, commette una "frode" non soltanto nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici , poiché considerata giornata lavorativa a tutti gli effetti .

In ultima analisi , pertanto, l'amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione finalizzati a verificare che le giornate di permesso siano effettivamente utilizzate per attività funzionali all'assistenza del familiare e che qualora dovessero sorgere delle irregolarità , è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti.

EVENTUALE PERDITA DEL BENEFICIO DELLA LEGGE 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni. Si invita il personale interessato a leggere con attenzione la presente comunicazione auspicando la massima collaborazione al fine di semplificare il processo organizzativo.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Piziana Cerbino